Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 30 settembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1258.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Ing. Malfassi & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1259.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Comm. Rocco Pignataro ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1260.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo Paventi, Carlone & D'Avirro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1261.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica " Giacobini " ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1262.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Officina Elettrica Marsalese ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1263.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Di Stefano, Sireci e C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1264.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica di Cusano Mutri ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1265.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda Elettrica Ditta Gennaro D'Alessio Eredi ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1266.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Francesco Radino & Figli ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1267.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Cusano Nicola fu Nicola ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1268.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica per l'Irrigazione - Dott. Giacomo Girace ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1269.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica « Ditta G. & R. Pallante » proprietario Cav. Vito Pallante ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1270.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Cooperativa a responsabilità limitata « L'Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1271.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Barbaresi Artabano & Figli ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1272.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Fratelli Meola azienda elettrica Greci ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1273.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta G. Meana & Figli ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1274.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Radico & Finizio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1275.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Memmo Luigi & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1276.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Santillo & Pennisi ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1277.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fratelli Miele fu Angelomaria ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1278.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Impresa Elettrica Di Crescenzo Francesco ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1279.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Scampitella » (S.E.S.), società in nome collettivo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1280.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Distribuzione Centri Montani I.C.E.M. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1281.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda Elettrica - Successori Desiati Luigi ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1282.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Ditta Bruzzi Leonardo - Concessionaria energia elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1283.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Busso ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1284.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Distribuzione Energia Elettrica (I.D.E.E. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1285.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Cooperativa Luce Elettrica Andornese Società a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1286.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Industriale Di Perna Lillo e Petraglia ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1287.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Floreani & Maestra ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1288.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Anonima Lucana di industrie elettriche », società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1289.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Ditta Fratelli Smigliani ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1290.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eredi Colombo Tacchella ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1291.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Dott. Antonio Scuderi ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1292.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Vacchino Giuseppe ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1293.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Scioletti & De Palma ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1294.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Camiolo fu Ignazio, industrie Elettriche ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1295.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Ing. Federico Ambrosini fu Giuseppe ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1296.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Industriale Barbato D'Andrea & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1297.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società La Luce ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1298.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Di Tullio Antonio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1299.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta F.lli Costabile - Distributrice di Energia Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1300.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Consoli & Saggese ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1301.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Mascia ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1963, n. 1302.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica del Taloro - Società per Azioni ».

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 30 SETTEMBRE 1963:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1963, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(8476)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 30 SETTEMBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Società per azioni Centrale Cementerie Italiane S.p.A. - S.A.C.C.I., in Firenze:** 3ª Estrazione di obbligazioni effettuata il 6 settembre 1963. — **« CEAT Gomma » S.p.A., in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Alfe - S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1963. — **S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia - S.p.A., in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto Geografico De Agostini, in Novara:** Estrazione di obbligazioni. — **G. Trione & C. Società per Azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1963 (Prestito del 5 dicembre 1949). — **G. Trione & C. - Società per Azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1963 (Prestito del 30 aprile 1953). — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Estrazione delle obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1960-1980. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Estrazione delle obbligazioni I.R.I. 1961-1986. — **Società per Azioni Emilio Gallo & Fratello:** Estrazione di obbligazioni. — **STIPEL - Società telefonica interregionale Piemontese e Lombarda per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **TELVE - Società telefonica delle Venezie per azioni, in Venezia:** Errata-corrige. — **TIMO - Telefoni Italia Medio Orientale, società per azioni, in Bologna:** Errata-corrige. — **S.E.T. - Società Esercizi Telefonici, società per azioni, in Napoli:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 luglio 1963, n. 1243.

Classificazione del territorio ricadente in parte del comune di Pitigliano (Grosseto), fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Fiora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto in data 10 maggio 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente in parte del comune di Pitigliano (Grosseto), esteso per ha. 7240, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Fiora;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 326 in data 21 febbraio 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 1583/M in data 25 maggio 1963 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente in parte del comune di Pitigliano (Grosseto), esteso per ha. 7240 e delimitato secondo la linea segnata in giallo e leggera sfumatura interna nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del comprensorio già classificato del Fiora.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1963

SEGNI

MATTARELLA — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 giugno 1963, n. 1244.

Modificazione allo statuto del Consorzio provinciale per la fecondazione animale della provincia di Como, con sede in Como.

N. 1244. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene modificato il primo comma dell'art. 7 dello statuto del Consorzio provinciale per la fecondazione animale della provincia di Como, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1963, n. 1245.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Venezia, con sede in Venezia.

N. 1245. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Venezia, con sede in Venezia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1963, n. 1246.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Pia Casa dei Cuori di Gesù e Maria », con sede in Zafferana Etnea (Catania).

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Pia Casa dei Cuori di Gesù e Maria », con sede in Zafferana Etnea (Catania) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1963, n. 1247.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.V. Addolorata al Lazzaretto, nel comune di Seregno (Milano).

N. 1247. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 5 dicembre 1962, integrato con dichiarazione del 5 gennaio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia della B. V. Addolorata al Lazzaretto, nel comune di Seregno (Milano), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. 1248.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, costituito dal ricavato dalla vendita del patrimonio della testatrice in Italia di un appartamento sito in Roma, via Tor de' Schiavi n. 154, disposto dalla signora Amelia Granelli (indicata anche come Amelia Rubbi, o Amelia Rubbi in Granelli, o Amelia Granelli nata Rubbi), vedova, deceduta in Bulawayo (Sud Rodesia) il 13 agosto 1956, con testamento del 21 luglio 1956 conservato ed accettato nell'archivio dell'Alta Corte della Rodesia del Sud.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1962.

Costituzione del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 5 novembre 1962-4 novembre 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visti gli articoli 23 e 84 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 1° marzo 1962, e successive modificazioni, concernenti la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1962, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte seconda, 3° supplemento al n. 12 del 21 aprile 1962 che approva il regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in seno al Consiglio di amministrazione, alle Commissioni consultive centrali e provinciali ed alle Commissioni centrale e provinciali per gli uffici locali;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1962, pubblicato nel 7° Bollettino straordinario del Ministero delle poste e telecomunicazioni, parte seconda, del 4 maggio 1962, con il quale è stata fissata la data delle elezioni dei suddetti rappresentanti del personale;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1962 e 17 maggio 1962, concernenti la nomina dei componenti il Comitato elettorale previsto dall'art. 15 del citato regolamento, pubblicati rispettivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, 2° supplemento al n. 13 del 1° maggio 1962 e 3° supplemento al n. 15 del 21 maggio 1962;

Visti i verbali delle sedute del citato Comitato elettorale dai quali risultano eletti il sig. Vittorio Chiroli, il sig. Renato Pompili, l'ing. Teodoro Santonastaso e il sig. Argento Ferrari in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in seno al Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il dott. Modestino Zerella in rappresentanza del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Ritenuto opportuno, in occasione della nomina dei sopra indicati rappresentanti del personale, di rinnovare totalmente il ripetuto Consiglio di amministrazione allo scopo di ottenere che la data di scadenza del periodo triennale di carica dei membri non di diritto cada nello stesso giorno;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato dei propri rappresentanti in seno al Consiglio medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,

Decreta

Art. 1.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quali membri di diritto ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406:

il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, che lo presiede;

i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

l'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

il presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

il presidente dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, sono nominati consiglieri di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi delle lettere *f*), *g*), *h*), *m*) ed *n*) dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406:

Severino dott. Achille, direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Borgia ing. Mario, direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del bilancio Ragioneria generale dello Stato designato dal Ministero del tesoro;

Garofalo dott. Raffaele, direttore generale del Tesoro, designato dal Ministero del tesoro;

Inglese avv. Attilio, vice avvocato generale dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Chiroli Vittorio, direttore principale di ragioneria nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Pompili Renato, agente di esercizio di 1ª classe nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Santonastaso ing. Teodoro, ispettore generale nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Ferrari Argento, direttore di ufficio locale nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Zerella dott. Modestino, ispettore generale della Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rappresentanza del personale dell'Azienda medesima.

Art. 3.

La spesa per i gettoni di presenza dovuti ai membri del Consiglio grava sul cap. 38/1 del bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1962-63 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

Dalla data del presente decreto cessano di avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962 e le successive modificazioni, citati nelle premesse, relativi alla nomina dei membri non di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963
Registro n. 30 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 127. — MIGNEMI

(8409)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1963.

Determinazione, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per l'anno 1961, degli oneri per assistenza di malattia derivanti all'E.N.P.A.S.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, commi primo e secondo, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per l'anno 1961, derivanti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

Considerato che, in applicazione del citato art. 4, l'onere per l'assistenza a favore dei predetti pensionati è posto a carico delle summenzionate Casse pensioni;

Considerato il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Decreta:

L'onere derivante all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali dalla corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati è determinato in complessive L. 26.163.831, di cui L. 6.342.615 per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e L. 19.821.216 per l'anno 1961.

Tale onere è posto a carico:

a) della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per L. 6.218.250 per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per L. 19.509.888 per l'anno 1961;

b) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per L. 124.365 per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per L. 311.328 per l'anno 1961.

Roma, addì 18 giugno 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1963
Registro n. 16 Istituti di previdenza, foglio n. 95

(8372)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1963.

Determinazione, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per l'anno 1961, dei contributi integrativi per assistenza di malattia dovuti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia e la legge 31 dicembre 1961, numero 1443;

Considerato che gli oneri, determinati per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per l'anno 1961, per assistenza malattia relativi ai titolari di pensioni della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono da porsi a carico della Cassa stessa;

Ritenuto che, per la copertura di tali oneri derivanti alla predetta Cassa pensioni, occorre provvedere ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, alla determinazione dei contributi

integrativi per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per l'anno 1961, nonchè alla ripartizione dei contributi stessi tra iscritto ed ente datore di lavoro;

Decreta:

Il contributo integrativo per assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, dovuto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, è stabilito:

1) per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960:

per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di L. 2810, ripartita per L. 1873 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per L. 937 a carico dell'ufficiale giudiziario;

per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di L. 1973, ripartita per L. 1315 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per L. 658 a carico dell'aiutante ufficiale giudiziario;

2) per l'anno 1961:

per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue L. 8816, ripartita per L. 5877 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per L. 2939 a carico dell'ufficiale giudiziario;

per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue L. 6171, ripartita per L. 4113 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per L. 2058 a carico dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Quando però l'organico non sia completo oppure l'ufficiale giudiziario o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 18 giugno 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1963
Registro n. 6 Istituti di previdenza, foglio n. 96

(8373)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1963.

Trasferimento all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) della partecipazione dello Stato al capitale della Società per azioni « Società editoriale Cremona Nuova ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1957, con il quale venivano devoluti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, al Ministero delle partecipazioni statali i compiti e le attribuzioni, esercitati dal Ministero delle finanze, relativamente alla Società per azioni « Società editoriale Cremona Nuova »;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, istitutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, titolo II, concernente il trasferimento delle partecipazioni statali non ancora inquadrate negli Enti di gestione;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 (verbale della riunione dell'11 aprile 1963);

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, ai sensi ed agli effetti del citato art. 14, comma secondo, della legge sopra richiamata (verbale della riunione del 13 dicembre 1962);

Decreta:

La partecipazione dello Stato nella Società per azioni « Società editoriale Cremona Nuova », costituita da n. 32.000 azioni da nominali L. 125, è trasferita allo Istituto per la Ricostruzione Industriale, istituto con regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Il valore del trasferimento è fissato in L. 4.000.000 ed è portato in aumento del fondo di dotazione dello Istituto.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 170. — RACIOPPI

(8331)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1963.

Trasferimento all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) della partecipazione dello Stato al capitale della Società « Linee Aeree Italiane - S.p.A. (ALITALIA).

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1957, con il quale venivano devoluti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, al Ministero delle partecipazioni statali i compiti e le attribuzioni, esercitati dal Ministero delle finanze, relativamente alla Società per azioni « Aerolinee Italiane Internazionali » (ALITALIA), la cui ragione sociale è stata successivamente modificata in « Linee Aeree Italiane S.p.A. (ALITALIA) »;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, istitutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, titolo II, concernente il trasferimento delle partecipazioni statali non ancora inquadrate negli Enti di gestione;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 (verbale della riunione dell'11 aprile 1963);

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, ai sensi ed agli effetti del citato art. 14, comma secondo, della legge sopra richiamata (verbale della riunione del 13 dicembre 1962);

Decreta:

La partecipazione dello Stato nella Società « Linee Aeree Italiane S.p.A. (ALITALIA) » costituita da n. 539.156 azioni da nominali L. 10.000 è trasferita allo Istituto per la Ricostruzione Industriale istituito con regio decreto-legge del 23 gennaio 1933, n. 5.

Il valore del trasferimento è fissato in L. 5.386.000.000 ed è portato in aumento del fondo di dotazione dello Istituto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 171. — RACIOPPI

(8332)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1963.

Concessione di un mutuo al comune di Castellammare del Golfo per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 18 novembre 1962, n. 186, del comune di Castellammare del Golfo;

Vista la decisione 18 dicembre 1962, n. 21850/19170, della Commissione provinciale di controllo di Trapani, con la quale si approva la deliberazione comunale di assunzione di un mutuo di L. 29.800.000 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del Palazzo di giustizia di Castellammare del Golfo;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costruzione dell'edificio adibito a sede della Pretura di Castellammare del Golfo;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di costruzione dell'edificio adibito a sede della Pretura, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'ingegnere Giuseppe Rizzo, il comune di Castellammare del Golfo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 29.800.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Castellammare del Golfo un contributo straordinario, da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.270.000 (tremilioniduecentosettantamila) annue (pari in cifra tonda al l'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 29.800.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) e per la durata di anni dieci, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Castellammare del Golfo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
Bosco

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1963
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 7. — CHIRICO

(8437)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1963.

Concessione di un contributo per la sopraelevazione e restauro del Palazzo di giustizia di Padova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista l'istanza con la quale il comune di Padova chiede la concessione, a termini dell'art. 61 della legge 24 luglio 1959, n. 622, di un contributo di L. 56 milioni pari alla metà della spesa prevista per lavori di sopraelevazione e di restauro del Palazzo di giustizia;

Vista la deliberazione n. 1281 in data 17 maggio 1963 della Giunta municipale del comune di Padova, ratifi-

cata dal Consiglio comunale nella seduta 7 giugno 1963, n. 136, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 giugno 1963;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati, dai quali risulta che la spesa complessiva prevista per l'esecuzione delle opere di cui sopra sarà di lire 112.000.000;

Considerato che alla parte della spesa non coperta dal contributo il Comune farà fronte con un mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 61 della legge 24 luglio 1959, n. 622;

Ritenuto che è necessario provvedere ai lavori suddetti per il Palazzo di giustizia di Padova, al fine di rendere l'edificio pienamente idoneo all'uso cui è destinato;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavori di sopraelevazione e di restauro del Palazzo di giustizia, secondo il progetto redatto dall'ingegnere Giannantonio Saccomani del comune di Padova, è concesso al Comune medesimo un contributo, da prelevarsi sulla somma stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 61 della legge 24 luglio 1959, n. 622, nella misura di L. 56.000.000, pari alla metà della spesa complessiva preventivata.

Art. 2.

Il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà al comune di Padova il contributo predetto dietro esibizione di regolari stati di avanzamento dei lavori, in ragione della metà del loro ammontare.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 12. — GALLUCCI

(8436)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1963.

Classificazione tra le statali di una strada di bonifica in provincia di Matera e passaggio di un tratto di strada da una statale ad un'altra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto presidenziale 27 maggio 1953, numero 782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 26 ottobre 1953, con il quale è stata classificata statale, con la denominazione di Strada statale n. 176 « della Valle del Basento », la strada con itinerario:

Innesto Strada statale n. 7 presso Miglionico-innesto Strada statale n. 103 presso la stazione di Craco;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1962, n. 3199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 31 gennaio 1963, con il quale è stata classificata statale, con la denominazione di Strada statale n. 407 « Basentana », la strada con itinerario: innesto Strada statale n. 176 presso lo scalo di Pisticci - innesto Strada statale n. 106 presso lo scalo di Metaponto;

Ritenuto che la strada di bonifica, della lunghezza di km. 23 + 175, che unisce la stazione ferroviaria di Grassano alla stazione ferroviaria di Ferrandina collegando la Strada statale n. 277 alla Strada statale n. 176 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, il Consiglio superiore dei lavori pubblci, e l'Amministrazione provinciale di Matera;

Ritenuto opportuno includere nel tracciato della Strada statale n. 407 « Basentana » sia la suddetta strada di bonifica, sia il tratto della Strada statale numero 176 « della Valle del Basento » lungo km. 13 + 000 compreso tra lo scalo di Ferrandina e lo scalo di Pisticci;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica che unisce la stazione di Grassano a quella di Ferrandina è classificata statale.

Art. 2.

Il tratto di Strada statale compreso tra lo scalo di Ferrandina e lo scalo di Pisticci della lunghezza di km. 13 + 000 cessa di appartenere alla Strada statale n. 176 « della Valle del Basento » ed entra a far parte, assieme alla strada di bonifica della lunghezza di km. 23 + 175 di cui all'art. 1, della Strada statale n. 407 « Basentana ».

Art. 3.

Le lunghezze e gli itinerari delle due strade statali di cui alle premesse diventano:

Strada statale n. 407 « Basentana » lunghezza km. 58 + 675 - innesto Strada statale n. 277 « di Calle » presso lo scalo di Grassano-Scalo di Ferrandina-Scalo di Pisticci - innesto Strada statale n. 106 « Jonica » presso lo scalo di Metaponto;

Strada statale n. 176 « della Valle del Basento » lunghezza km. 21 +100:

a) Innesto Strada statale n. 7 « Appia » presso Miglionico - Scalo di Ferrandina;

b) Scalo di Pisticci - Stazione di Craco.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1963
Registro n. 41 Lavori pubblici, foglio n. 161

(8353)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Siamaggiore (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Siamaggiore (Cagliari) venne incorporata in quella di Solarussa (Cagliari) a seguito della fusione del comune di Siamaggiore in quello Solarussa;

Vista la legge regionale n. 49 del 10 novembre 1950, che ha disposto che il centro di Siamaggiore sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Siamaggiore (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Solarussa il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(8334)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1963.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, numero 15521, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Taranto e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la strada Montemesola, contrada Visciola-innesto con la Grottaglie-Mutata Orimini che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 2 agosto 1963, n. 15291 dell'Amministrazione provinciale di Taranto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada Montemesola, contrada Visciola-innesto con la Grottaglie-Mutata Orimini, della lunghezza di km. 2,950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1963

Il Ministro: SULLO

(8374)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1963.
Revisione parziale di alcune categorie di veicoli ad uso privato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Ritenuto che nel corrente anno 1963 si rende necessario sottoporre alle visite e prove un altro contingente di autovetture e di motocarrozzette ad uso privato nonchè di motocicli, di vecchia costruzione, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità dei veicoli stessi;

Decreta:

E' disposta la revisione parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli, che dalla carta di circolazione risultano immatricolati entro la data del 31 dicembre 1956 e che non vennero sotoposti alle precedenti revisioni disposte dai decreti ministeriali dell'8 settembre 1961, n. 4713/2326 e del 29 agosto 1962, n. 5924/2396.

Le operazioni di revisione devono essere effettuate nei seguenti periodi:

dal 1° ottobre 1963 al 15 dicembre 1963: veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1955;

dal 16 dicembre 1963 al 31 marzo 1964: veicoli immatricolati nell'anno 1956.

Per i veicoli di cui trattasi, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le scadenze rispettive del 15 dicembre 1963 e del 31 marzo 1964, saranno applicate le sanzioni previste dai commi quinto e sesto dell'art. 55 citato.

Roma, addì 26 settembre 1963

Il Ministro: CORBELLINI

(8439)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1043 del 24 settembre 1963. Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva: campagna 1963-64.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, sentita la Commissione centrale prezzi, con provvedimento n. 1043 del 24 settembre 1963 ha adottato la seguente decisione.

DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLE SANSE VERGINI DI OLIVA: CAMPAGNA 1963-64

In relazione a quanto dispone la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1962, per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1963-64, vengono integralmente confermati i criteri stabiliti per la precedente campagna con il provvedimento n. 1017 del 28 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 1° ottobre 1962.

(8458)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 1963, registro n. 52 Pubblica istruzione, foglio n. 241, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa La Valle Tesoriero Angela, avverso la decisione n. 18835 del 19 settembre 1960 con la quale la Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, respingeva il ricorso 6 luglio 1960 prodotto dalla suddetta insegnante avverso la mancata iscrizione nell'elenco degli insegnanti stabili di matematica e fisica nelle scuole medie superiori della provincia di Ancona.

(8426)

Diffida di smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Nereide Casu, nata a Terralba il 12 dicembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 16 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(8360)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1963, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 151.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8407)

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1963, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 718.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8408)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Montefiore Conca (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.948.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8395)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1963, il comune di Marradi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.979.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8396)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8397)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Settingiano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.861.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8398)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1963, il comune di Maierato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.436.662, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8399)

Autorizzazione al comune di Santu Lussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Santu Lussurgiu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8389)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Pizzoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.118.904, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8394)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Gesico (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8390)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Domusnovas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8391)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1963, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8393)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Allai (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8392)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Filogaso (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.060.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8400)

Autorizzazione al comune di Morfasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1963, il comune di Morfasso (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8401)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Maschito (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.375.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8402)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Montalcino (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8403)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1963, il comune di Montecastrilli (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.756.158, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8404)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1963, il comune di Veronella (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8405)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1963, il comune di Maratea (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8406)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 9130/2209, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a De Petris-Fraggianni Nicola, nato a Napoli il 7 aprile 1884, De Petris-Fraggianni Giuseppe, nato a Castiglione a Casauria il 25 ottobre 1893, De Petris-Fragianni Carlo, nato a Napoli il 3 dicembre 1890 e De Petris-Fragianni Orazio, nato a Napoli il 3 gennaio 1895, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estese complessivamente mq. 35.360 riportate in catasto alle particelle numeri 393 parte, 387, 392/*c* e parte alle alle strade, del foglio di mappa numero 5 ed alle particelle numeri 361 parte, 239/*f* del foglio di mappa n. 7 ed alle particelle numeri 570 parte, 402 parte, 604, 575/*b*, 379, 574/*a*, 566 e parte alle strade, 574/*b*, 574/*c* del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 393, 372, 391, 397, 390, 426, 468, 411, 425, 429, 467, 469, 470.

(8411)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1963, registro n. 9, foglio n. 244, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dai signori Bocconi Mauro, Braga Lorenzo ed altri, operatori nel mercato ittico di Milano, avverso gli articoli 8, 21, 24, 26 e 42 del regolamento per il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del comune di Milano.

(8355)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1963, foglio n. 390, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dai signori Ciani Bruno e Piombanti Bruno avverso la decisione, in data 29 settembre 1961, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Firenze accolse il ricorso gerarchico prodotto dal sig. Chiarugi Giuseppe contro il provvedimento del sindaco di Firenze che, in data 6 febbraio 1961, gli aveva negato la licenza di commercio per la vendita in detto Comune, piazza S. Firenze n. 9-*R*, di « articoli da regalo, rappresentati da macina pepe, saliere, posacenere da tavolo e da terra, attrezzo per apporre abiti, tavolinetti in legno e metallo, lampadari, piantone, lampade da tavolo, agitatore per liquori, tutti in metallo e legno ».

(8275)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Approvazione del nuovo tipo di distinta di incasso (borderò)

Con decreto interministeriale, in data 8 agosto 1963, è stato approvato il nuovo tipo di distinta di incasso (borderò) da adottarsi — per il 1963 — da parte degli esercenti sale cinematografiche.

(8204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 mod. 241 D.P. — Data: 9 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Pescara — Intestazione: De Luca Guerino, nato a Manoppello (Pescara) il 12 novembre 1914 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 125 mod. 241 D.P. — Data 13 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Trapani — Intestazione: Maltese Marianna, nata a Marsala il 2 marzo 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 mod. 241 D.P. — Data 16 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Lecce: Intestazione: Manta Irma, nata ad Aradeo il 16 giugno 1903 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 899 mod. 243 D.P. — Data 10 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Napoli — Intestazione: Fabbricatore Pietro, nato a Napoli il 4 giugno 1913 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 600.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 mod. 241 D.P. — Data 4 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Savona — Intestazione: Mighetto Paolo, nato a Refrancore (Asti) il 13 dicembre 1891 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1571 mod. 241 D.P. — Data: 25 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Napoli — Intestazione: Epifania Florindo, nato a Napoli il 26 gennaio 1934 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 31.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 371 mod. Cambio Red. — Data: 18 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Trapani — Intestazione: Ditta Vito fu Giuseppe, nato a Paceco (Trapani) il 28 agosto 1900 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 145.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 settembre 1963

Il direttore generale: GRECO

(8190)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 27 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Roma	Palermo	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,50	622,50	622,48	622,50	622,45	622,50	622,50	622,47	622,50	622,50
$ Can.	577,05	578,15	578,50	578,20	575,50	578,15	577,97	577,85	578 —	578,25
Fr. Sv.	144,25	144,29	144,30	144,265	144,20	144,25	144,28	144,28	144,28	144,25
Kr. D.	90,26	90,26	90,31	90,25	90 —	90,235	90,26	90,25	90,26	90,23
Kr. N.	87,02	87,02	87,03	87,02	86,95	87,02	87,01	87 —	87,02	87 —
Kr. Sv.	120,12	120,08	120,115	120,115	120,10	120,10	120,12	120,10	120,12	120,10
Fol.	172,77	172,82	172,85	172,84	172,70	172,79	172,80	172,77	172,82	172,80
Fr. B.	12,49	12,475	12,4785	12,47625	12,475	12,476	12,47	12,45	12,47	12,475
Franco francese	127,03	127,01	127,04	127,05	127 —	127,03	127,03	127,02	127,03	127 —
Lst	1741,94	1742 —	1742,15	1742,10	1742 —	1742,15	1742,01	1742,07	1742,02	1742,10
Dm. occ.	156,46	156,35	156,41	156,405	156,35	156,38	156,40	156,45	156,40	156,38
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,11	24,1175	24,05	24,1175	24,12	24,12	24,12	24,12
Escudo Port.	21,70	21,71	21,70	21,715	21,70	21,70	21,71	21,72	21,72	21,70

Media dei titoli del 27 settembre 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	109,525
Redimibile 3,50 % 1934	90,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,50
1 Dollaro canadese	578,175
1 Franco svizzero	144,257
1 Corona danese	90,242
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	120,107
1 Fiorino olandese	172,815
1 Franco belga	12,476
1 Franco francese	127,04
1 Lira sterlina	1742,125
1 Marco germanico	156,392
1 Scellino austriaco	24,117
1 Escudo Port.	21,707

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA ESERCITO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di vice ragioniere-geometra indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 67, foglio n. 313, con il quale venne indetto un pubblico concorso per esami a quindici posti di vice ragioniere-geometra del Genio militare in prova nel ruolo dei ragionieri-geometri della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 16, foglio n. 259, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del cennato concorso;

Considerato che, con decreto ministeriale 28 dicembre 1962, il ragioniere geometra capo Di Filippo Giovanni (membro aggiunto per le materie speciali della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra) è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° giugno 1963;

Considerato che, pertanto, è necessario sostituire, nella cennata Commissione esaminatrice, il predetto ragioniere-geometra capo Di Filippo Giovanni;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Il ragioniere-geometra capo Mezzetti Giuseppe è nominato membro aggiunto per le materie speciali (costruzioni militari) della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di vice ragioniere-geometra del Genio militare in prova, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1961, in sostituzione del ragioniere-geometra capo Di Filippo Giovanni, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 2.

Al ragioniere-geometra capo Mezzetti Giuseppe sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1963
Registro n. 59, foglio n. 237

(8384)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica

Al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del **19** settembre 1963:

1) Concorso speciale per la qualifica di aiuto applicato **stenodattilografo** in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda **autonoma** delle ferrovie dello Stato, in applicazione della **legge 18 febbraio** 1963, n. 304.

Al punto 13 (secondo comma) dell'avviso-programma, **anzichè**: « Coloro che conseguiranno la nomina a stabile... », **leggasi**: « Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile... »;

2) Concorso pubblico per soli titoli a ottantuno posti di segretario tecnico in prova.

Al punto 6 (ottavo comma) dell'avviso-programma, anzichè: « ... entro i successivi 130 giorni ... », leggasi: « ... entro i successivi 10 giorni ... ».

(8438)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1988 in data 12 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alessandria (Mandrogne - Litta Parodi - Cascinagrossa); Grondona - Roccaforte Ligure (Consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Balduzzi Gianfranco: Alessandria (Mandrogne-Litta Parodi-Cascinagrossa);

2) Vaccarella Carmelo: Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 23 settembre 1963

Il medico provinciale: SIRCANA

(8432)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Amelia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 243 del 21 gennaio 1963, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario presso il comune di Amelia;

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le designazioni e le proposte;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Amelia è composta come segue:

Presidente:

Cieri dott. Vittorio, vice prefetto.

Componenti:

Seppilli prof. Alessandro, ordinario di igiene prèsso l'Università di Perugia;

Chirico prof. Giuseppe, docente di patologia medica;

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale di Terni;

Margariti dott. Antonio, ufficiale sanitario di Terni.

Esercita le funzioni di segretario della Commissione il dott. Pietro Annino, funzionario direttivo amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Terni, addì 18 settembre 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(8348)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.